



ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI VALLE DI TESINO

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 17 gennaio 2026.

Preambolo

Le Comunità di Tesino sono storicamente titolari di un diritto esclusivo di pesca sulle acque del loro territorio – in forma unitaria e indivisa – esercitato dalle popolazioni stesse *“ab immemorabili”*. Il primo documento a noi pervenuto risale al 1487, anche se il diritto sembra fosse già formalizzato almeno dal XIII secolo. Nel 1491 Massimiliano I d'Asburgo, Conte del Tirolo, Re dei Romani e futuro Imperatore, garantì alle popolazioni di Tesino *«alle ihre Recht, Freiheiten, löblich Altherkommen und gut Gewohnheiten»* (tutti i loro diritti, libertà, lodevoli tradizioni e buone consuetudini). Numerosi altri documenti, fino al XIX secolo, confermano tale riconoscimento da parte dell'amministrazione austriaca nelle diverse epoche. Di fatto, il diritto è stato rispettato e confermato dai diversi regimi e autorità succedutisi, caratterizzandosi – indipendentemente dalla natura del titolo giuridico – per l'esclusività assoluta a favore delle popolazioni di Tesino.

Successivamente, in pieno regime fascista, il Regio Decreto n. 1604 dell'8 ottobre 1931 (Testo unico delle leggi sulla pesca) estinse i diritti esclusivi di pesca, compresi quelli delle cosiddette *«nuove province»*, in mancanza di apposita domanda di riconoscimento. I podestà di allora, purtroppo, non si curarono di presentare tale domanda. Ciononostante, i Comuni di Tesino continuarono ad emettere direttamente i permessi di pesca secondo consuetudine, incontrando però negli anni sempre maggiori difficoltà, soprattutto a causa di interferenze esterne.

Nel 1965 nacque pertanto l'Associazione Pescatori Dilettanti della Conca di Tesino anche con la finalità di salvaguardare i propri *«diritti antichissimi»* ed ottenere in via definitiva la gestione delle acque. Grazie all'impegno dell'allora presidente Emilio Busarello Brisco, lo sforzo congiunto dei Comuni e dell'Associazione venne finalmente ripagato nel 1983 con l'approvazione dell'integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978 n. 60, nei seguenti termini: *«In relazione all'esercizio di fatto di diritti esclusivi da parte dei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino anteriormente all'entrata in vigore del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, il diritto di pesca può altresì essere dato in concessione ai comuni medesimi. Per l'esercizio della concessione i comuni potranno avvalersi di associazioni o società di pescatori sportivi locali»*.

Anche l'attività di piscicoltura finalizzata al ripopolamento delle acque pubbliche risulta storicamente radicata nel territorio. Nell'Almanacco Agrario del 1904 della sezione di Trento del *«Consiglio Provinciale d'Agricoltura per il Tirolo»* si dà atto che già nell'anno precedente *«fu possibile di provvedere del necessario numero di uova embrionate di trota fario il nuovo incubatorio eretto in Castel Tesino per il ripopolamento del torrente Grigno»*.

Tale tradizione storico-culturale costituisce il fondamento dell'impegno che l'Associazione tuttora persegue, per una gestione responsabile della pesca e la tutela dell'ambiente acquatico, nel pieno interesse generale, civico e solidaristico a beneficio della comunità e della collettività più ampia.



TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 1

Denominazione, sede, operatività e durata

L'associazione tra i pescatori dilettanti della Valle di Tesino, costituita il 9 luglio 1965 e denominata «ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI VALLE DI TESINO APS» (detta anche «ASSOCIAZIONE PESCATORI VALLE DI TESINO», in sigla «A.P.V.T.»), è disciplinata dalle norme del Codice civile e del Codice del Terzo settore ed è di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale a Castello Tesino, in via de le Parti 31, e può istituire sedi secondarie in provincia di Trento. La variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, se approvata dal Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti. Opera prevalentemente nel territorio dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, ma può occasionalmente svolgere attività anche a livello provinciale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei soci, quando ciò sia utile al raggiungimento dei fini sociali.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. La sua attività istituzionale e associativa si fonda sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato, ed è ispirata ai principi dell'autonomia, dell'autogoverno e della partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo della propria comunità.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) consentire l'esercizio del secolare diritto esclusivo di pesca delle Comunità di Tesino, quale gestore della concessione per le acque correnti e stagnanti ricomprese nel territorio dei Comuni catastali di Castel Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, in capo ai comuni amministrativi dei medesimi territori, in forma unitaria e indivisa, come regolata dalla normativa provinciale;
- b) coltivare e mantenere viva la tradizione di pesca della comunità, preservandone la memoria storica, i costumi, le modalità e i valori che ne caratterizzano l'identità;
- c) contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque del Tesino, promuovendone la diffusione e la conoscenza a favore della popolazione locale, con particolare attenzione ai giovani;
- d) promuovere la conservazione dell'ambiente e dell'ecosistema acquatico, favorendo in particolare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico;
- e) assicurare l'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti sulla pesca;
- f) valorizzare l'esercizio della pesca anche ai fini promozionali, turistici e culturali, a beneficio della comunità;
- g) curare la preparazione tecnico-culturale e sportiva dei pescatori dilettanti associati;
- h) promuovere la cultura democratica, cooperativa e solidaristica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali e regionali, nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca.

Le suddette finalità sono perseguite attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);

- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

L'esercizio delle attività di interesse generale si realizza attraverso le seguenti attività operative:

- a) gestione delle acque in concessione, per conto dei Comuni del Tesino, come unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale;
- b) razionale coltivazione delle acque, basata sull'incremento della produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, con ripopolamento mediante immissione di materiale ittico e gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della Carta ittica della Provincia autonoma di Trento;
- c) gestione di impianti ittiogenici per la produzione di materiale ittico a sostegno della riproduzione naturale, destinato al ripopolamento delle acque pubbliche principalmente con materiale autoctono e rustico da ceppi locali di trota marmorata e fario – per le proprie acque e quelle limitrofe – secondo le indicazioni delle competenti autorità provinciali;
- d) promozione di interventi di ripristino ambientale, verifica del rispetto del deflusso minimo vitale, contrasto all'inquinamento di acque e suoli e attività di miglioramento e pulizia ambientale, come la pulizia degli alvei dei torrenti;
- e) informazione e formazione dei pescatori e della collettività sul rispetto per l'ambiente, per la fauna ittica e sull'utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse ambientali ed ittiche;
- f) sorveglianza sull'attività di pesca, sul territorio, sulle derivazioni idriche e sugli impianti idroelettrici, direttamente tramite guardiapescia ed indirettamente tramite i soci;
- g) emissione dei permessi di pesca temporanei, per cittadini non soci o ad uso turistico, anche limitatamente a una parte dell'area di concessione;
- h) collaborazione con amministrazioni, enti e strutture ricettive locali per la promozione turistica del territorio;
- i) organizzazione di corsi di pesca e sulla costruzione delle attrezzature per associati e terzi, come servizio socio-culturale, coinvolgendo comunità, famiglie e giovani;
- j) partecipazione a manifestazioni ed eventi civili o religiosi della comunità;
- k) organizzazione – anche in collaborazione con enti pubblici e privati – di iniziative, manifestazioni, eventi, gare di pesca, seminari e convegni, nonché gestione di attività sociali, sportive, culturali, turistiche, socio-assistenziali e ricreative;
- l) realizzazione di pubblicazioni editoriali, raccolta di notizie storiche e organizzazione di mostre;
- m) svolgimento di ogni altra attività non specificatamente menzionata, ma comunque coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie, strumentali e conformi ai criteri e limiti stabiliti dal medesimo Codice e dalle relative disposizioni attuative. Può inoltre esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto delle forme, condizioni e limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e dai successivi decreti attuativi.

TITOLO II NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 3

Norme sull'ordinamento interno ed adesione all'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a criteri democratici, di pari opportunità e uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, nel rispetto delle limitazioni previste dal presente statuto. Non sono previste differenze di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri verso l'Associazione, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto in materia di composizione del Consiglio Direttivo. L'ammissione degli associati non è soggetta a limitazioni economiche né a discriminazioni di alcun tipo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso ed i casi di esclusione previsti dal presente statuto.

Hanno diritto a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca ed abilitazione rilasciate dalla competente autorità, che abbiano residenza (o l'abbiano avuta per almeno 15 (quindici) anni, avendo quindi contribuito alla vita sociale e culturale del territorio), in uno dei Comuni in cui si trovano le acque per le quali l'Associazione detiene la concessione dei diritti di pesca e più precisamente nel territorio dei Comuni Catastali di Castel Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino. Tali riferimenti rimangono vincolanti anche in caso di variazioni delle denominazioni territoriali o fusioni/aggregazioni.

Articolo 4

Esclusione dall'adesione all'Associazione

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- a) esercitano la pesca come attività professionale;
- b) esercitano la pesca a scopo di lucro;
- c) sono stati condannati per gravi reati connessi all'esercizio della pesca;
- d) sono stati espulsi in precedenza, ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 5

Tipi di soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: soci di diritto e soci aggregati.

Sono soci di diritto i pescatori dilettanti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente statuto.

Sono soci aggregati i pescatori dilettanti che, pur avendo un legame con il territorio dei Comuni del Tesino ed essendo in possesso di regolare licenza di pesca ed abilitazione, non possiedono integralmente tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente statuto. L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci aggregati è deliberata dal Consiglio Direttivo, in modo non discriminatorio, previa valutazione della sussistenza di un effettivo e concreto legame con il territorio del Tesino, ovvero di particolari meriti a beneficio dell'Associazione o della Comunità. Nel rispetto del principio di parità associativa, i soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di diritto. Anche ai sensi dell'articolo 5 della



legge provinciale 12 dicembre 1978 n. 60, l'ammissione dei soci aggregati è limitata, per motivi legati ad una corretta coltivazione delle acque, nella misura stabilita in maniera proporzionata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6

Soci minorenni

La richiesta di ammissione a socio da parte di soggetti minorenni dovrà in ogni caso essere effettuata tramite domanda controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Per i soggetti minorenni non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca, qualora non prevista dalla legislazione vigente. Sarà cura del genitore/tutore provvedere al pagamento della quota associativa per conto del minore.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

Gli associati, nei modi e nei limiti previsti dal presente statuto, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, parteciparvi e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il suo nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi e gli organi sociali;
- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare annualmente la quota associativa secondo le modalità previste dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra deliberazione che l'Assemblea dei soci si trovi ad assumere.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Articolo 8

Quote sociali, procedura di ammissione a socio e tesseramento

I soci sono tenuti a versare all'Associazione una quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci. Per i nuovi soci, sia alla prima iscrizione sia in caso di nuova domanda dopo decadenza, è prevista una quota di ingresso aggiuntiva, determinata dall'Assemblea dei soci.

Il rinnovo della quota associativa deve essere versato entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

La quota associativa è personale, non trasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

Per incentivare la diffusione della pesca dilettantistica tra gli abitanti dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino (territori montani da molti anni caratterizzati da costante spopolamento), la quota sociale per i soci di diritto è ridotta del 50%.



Per favorire ulteriormente l'avviamento e la pratica della pesca dilettantistica tra i giovani, ai soci minorenni di età inferiore ai sedici anni la quota sociale è ridotta di un ulteriore 50% rispetto alla quota originariamente prevista, sia per i soci di diritto sia per i soci aggregati, ed è versata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, sottoscritta su modulo predisposto dall'Associazione, contenente almeno:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica (se disponibili);
- dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello statuto, se presenti;
- dichiarazione di compatibilità con le cause di esclusione previste dall'articolo 4 dello statuto;
- dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia dell'abilitazione alla pesca, quando prevista dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo può richiedere, se lo ritiene necessario, ulteriore documentazione a supporto di quanto dichiarato.

Le domande che non presentano omissioni o irregolarità, se soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3 del presente statuto e sono accompagnate dal regolare pagamento della quota associativa prevista, sono accettate d'ufficio dal Segretario dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda e/o del saldo della quota.

L'ammissione o il rigetto di nuovi soci aggregati è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto, e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'eventuale diniego è impugnabile mediante raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al Collegio dei Probiviri. Entro i 30 (trenta) giorni successivi, il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.

L'ammissione dei nuovi soci si perfeziona con il rilascio del permesso di pesca: la consegna del permesso costituisce tesseramento e vale quale comunicazione di avvenuta accettazione della domanda.

Articolo 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si intende acquisita a tempo indeterminato, ma si perde per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, che il socio è obbligato a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) recesso volontario, come disciplinato dall'articolo 10 del presente statuto;
- d) indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo, come disciplinata dall'articolo 11 del presente statuto ed appellabile al Collegio dei Probiviri;
- e) mancato pagamento della quota associativa annuale, entro i termini previsti e secondo quanto determinato dagli organi dell'Associazione. L'associato decaduto per mancato pagamento può presentare una nuova domanda di ammissione.

Chi recede o viene escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa né al rimborso della quota associativa.

Articolo 10

Recesso volontario da socio

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Articolo 11

Provvedimenti disciplinari ed espulsione

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e delle disposizioni assunte dagli organi competenti.

I soci si impegnano altresì a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

In caso di comportamento difforme, il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, può adottare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti nei confronti di coloro che risultino colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito:

- a) richiamo verbale;
- b) annotazione scritta;
- c) ritiro, a tempo determinato, del permesso di pesca;
- d) dichiarazione di indegnità ed espulsione.

Nel caso di mancanza di verbale ufficiale redatto dal guardiapescas, dal Corpo Forestale Provinciale o da altra autorità competente dovrà essere sentito preventivamente anche l'interessato. Tale audizione sarà necessaria prima del provvedimento di espulsione.

Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento.

Il socio che eserciti la pesca durante il periodo di ritiro del permesso è considerato, a tutti gli effetti, privo del permesso del concessionario.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso mediante raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo a certificarne il ricevimento, da presentare al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi, il Collegio dei Probiviri deve emettere la propria decisione, la quale è inappellabile.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO

Articolo 12

Volontari

I volontari sono persone fisiche, soci dell'Associazione o terzi, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, che viene aggiornato periodicamente, i volontari che svolgono la loro attività in modo continuativo o ripetitivo. Non sono iscritti a tale registro coloro che prestano la propria attività in modo occasionale o sporadico.



Articolo 13 **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti oppure può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione, in ogni caso, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 14 **Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di Revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 **Cariche sociali**

I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni dell'Associazione.

Le cariche di Consigliere, Probiviro e Organo di Controllo sono incompatibili, per tutta la durata del mandato, con quelle ricoperte in altre associazioni con finalità simili. La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti di tali associazioni o di enti con compiti di vigilanza e tutela della pesca, nonché per i dipendenti dell'Associazione stessa.

Articolo 16 **Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione degli eventuali Organo di Controllo e Organo di Revisione.

È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto disciplinato dal presente statuto.

Articolo 17 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, cui spetta stabilire gli indirizzi e le linee generali che formano l'attività dell'Associazione. È composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Sono ammessi alle assemblee tutti i soci iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'articolo 8. Non sono ammesse deleghe. La partecipazione dei soci minorenni avviene come disciplinato dall'articolo 7 del presente statuto.



Articolo 18

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- g) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota associativa dovuta da ciascun socio;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare la creazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
- k) approvare le proposte di modifica dello statuto;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità stabilite dall'art. 38;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Articolo 19

Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per l'assolvimento degli altri compiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

La convocazione avviene mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione e nelle bacheche presenti in ciascun Comune in cui ricadono le acque in concessione, oppure tramite comunicazione scritta ai soci, anche mediante strumenti informatici. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo dell'Assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno.

Tutte le formalità devono essere adempiute almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli articoli 21, 24, 27, 30, 37 e 38 del presente statuto.

Articolo 20

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in carica o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Segretario dell'Associazione provvederà a redigere il verbale della seduta, che sarà sottoscritto anche dal Presidente.

Nel caso di assenza del Segretario dell'Associazione, l'Assemblea provvede ad eleggere un segretario verbalizzante.



Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione sono validamente costituite qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Per le sole assemblee straordinarie convocate per approvare modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, vale quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente statuto.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che 1/4 (un quarto) degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto andranno nominati due scrutatori, che non possono ricoprire alcuna delle cariche di Consigliere, Probiviro o Organo di Controllo.

Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le delibere assembleari sono rese pubbliche mediante affissione all'albo della sede del verbale.

Articolo 21 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) membri ossia dai sette candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti all'Assemblea, fermo restando il principio che ciascuno dei territori dei comuni catastali nei quali ricadono le acque in concessione deve essere rappresentato da almeno un consigliere eletto tra i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Tale principio di rappresentanza è derogabile temporaneamente solo nel caso non vi siano candidati disponibili residenti nel territorio di uno specifico comune catastale. In ogni caso i comuni catastali nei quali ricadono le acque in concessione devono essere rappresentati da almeno 5/7 (cinque settimi) dei Consiglieri.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, rispettando il principio di rappresentanza di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora non sia possibile la sostituzione, si procede entro 12 (dodici) mesi all'integrazione del membro (o dei membri) da sostituire mediante elezioni parziali rispettando il principio di rappresentanza sopra indicato.

Qualora per dimissioni, decesso o decadenza, il numero dei Consiglieri eletti scenda al di sotto della maggioranza qualificata (metà più uno) del numero fissato al primo comma del presente articolo, il Presidente uscente dovrà convocare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento un'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio, fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i Consiglieri precedenti, per la gestione ordinaria dell'Associazione. La convocazione è fatta dal Presidente uscente o in difetto dal Presidente del Collegio dei Probiviri.



Articolo 22

Funzionamento del Consiglio Direttivo

I nuovi eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta assemblea, su comunicazione del Presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del Consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Gli assenti giustificati sono considerati confermati nella loro nomina. Gli assenti ingiustificati sono considerati dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Cassiere.

Il Segretario ed il Cassiere possono essere nominati anche tra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio di esercizio dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si effettuano con voto palese.

Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per mezzo di strumenti informatici.

In mancanza di convocazione formale, le adunanze saranno ugualmente valide se partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Decadenza dei consiglieri

I consiglieri che mancano ingiustificatamente a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio, nella prima seduta successiva alla terza assenza. Decade altresì il consigliere che perde la qualifica di socio.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'Associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea a norma del presente statuto e/o della legge.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati, nonché la determinazione della relativa retribuzione;
- b) l'eventuale nomina di guardapesca volontari;
- c) la decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) adottare provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 del presente statuto e dai regolamenti interni;
- e) stabilire il costo dei permessi di pesca;
- f) il convenzionamento di nuove acque;
- g) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;

- 
- h) la stesura del regolamento interno di pesca annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - i) la predisposizione e deliberazione del bilancio di esercizio;
 - j) la presentazione all'Assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può altresì, in caso di urgenza, adottare le decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro 60 (sessanta) giorni e la decisione assunta dal Consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza.

Articolo 25 **Deliberazioni urgenti**

In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale responsabile del settore. Le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 26 **Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente dell'Associazione; egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni, per determinati atti, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e, in mancanza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 **Organo di Controllo e Organo di Revisione**

L'Organo di Controllo, qualora nominato, si compone di un unico componente.

L'Organo di Controllo rimane in carica 5 (cinque) anni, è rieleggibile, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

La scadenza della nomina dell'Organo di Controllo coincide con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'Organo di Controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28 **Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Proviviri formato da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente.

Non sono eleggibili, e se eletti decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell'Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo.



Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Tutte le eventuali controversie tra soci, relativamente al rapporto associativo e tra questo e l'Associazione o i suoi organi, sono devolute al Collegio dei Probiviri, che giudica "ex aequo et bono" senza formalità di procedura, e adotta decisioni inappellabili, previa audizione delle parti. Spetta altresì al Collegio dei Probiviri l'interpretazione autentica dello statuto.

Articolo 29

Segretario e Cassiere

Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo concessione, all'ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza e alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il Segretario può rilasciare copie autentiche di atti dell'Associazione, su richiesta scritta e motivata e previo benestare del Presidente.

È compito del Cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, e sovrintendere a tutte le operazioni contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'Associazione.

Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di Segretario e di Cassiere.

Parte dei compiti di Segretario e del Cassiere può essere delegata ad altri Consiglieri o professionisti esterni, previo assenso dell'interessato ed apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

Elezioni degli organi sociali

Gli organi collegiali dell'Associazione vengono rieletti ogni 5 (cinque) anni, ed i loro membri sono rieleggibili.

L'elezione degli organi sociali può avvenire durante l'assemblea generale ordinaria dei soci. Prima dello scadere del mandato conferito al Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Per le elezioni delle cariche sociali si procede normalmente con voto palese per alzata di mano. Si procede con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, vanno nominati due Scrutatori, che non possono ricoprire la carica di Consigliere, Probiviro o Organo di Controllo. Gli scrutatori non possono altresì essere scelti tra i soci candidati.

In caso di eventuali dimissioni collegiali del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto, il Presidente dell'Associazione, o in difetto il Presidente del Collegio dei Probiviri, deve convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni.

Articolo 31

Candidature

Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al Consiglio Direttivo entro il 10° (decimo) giorno antecedente la data delle votazioni.

Le candidature individuali devono essere sottoscritte da un numero minimo di cinque soci.

Le candidature possono essere presentate anche al momento dell'Assemblea, previa ammissione per alzata di mano con l'approvazione di almeno due terzi dei soci presenti in Assemblea.

Articolo 32
Seggi elettorali

Ogni elettore potrà votare per un massimo di sette nominativi, pena la nullità del voto espresso in eccedenza.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede saranno distribuite al momento delle votazioni. Lo spoglio delle schede verrà effettuato al termine della votazione della quale verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, Segretario e Scrutatori.

Avverso l'operato del seggio elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al Collegio dei Proviviri uscente entro cinque giorni dalle avvenute elezioni.

Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del Collegio dei Proviviri.

TITOLO V
LIBRI SOCIALI

Articolo 33
Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati, curato dal Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, curato dal Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, curato dal relativo organo;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, curato dal relativo organo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Proviviri, curato dal relativo organo;
- f) il registro dei volontari, curato dal Consiglio Direttivo;
- g) i bilanci di esercizio, conservati in apposito raccoglitore curato dal Consiglio Direttivo.

Tutti i libri e registri dell'Associazione devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione e possono essere tenuti anche in formato digitale.

Ogni socio ha diritto di prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. La presa di visione deve avvenire presso la sede sociale alla presenza di un incaricato del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

TITOLO VI
PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 34
Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) quote dei permessi di pesca;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare le disponibilità di bilancio.



I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali e secondarie sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione, il loro utilizzo deve essere in conformità con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dalla legge.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né esigere la restituzione della quota associativa versata in caso di scioglimento per qualunque causa del rapporto associativo.

Articolo 35

Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta assembleare, affinché possa essere consultato da ciascun socio.

Il Cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione; le altre spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Cassiere è tenuto ad illustrare periodicamente la situazione finanziaria al Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dagli associati per conto dell'Associazione, analiticamente documentate, preventivamente autorizzate e controfirmate dal Presidente, possono essere rimborsate. Le note spese del Presidente devono essere firmate dal Vicepresidente.

Per l'uso del proprio mezzo privato per esigenze associative, se autorizzato, è previsto un rimborso spese stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione disporrà di uno o più conti correnti bancari, dedicati esclusivamente alle attività associative, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle entrate e delle uscite.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Corpo di vigilanza

L'Associazione istituisce un corpo di vigilanza per sovrintendere al corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione; tale corpo è composto da guardapesca dipendenti e volontari. I guardapesca vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previo ottenimento della qualifica necessaria da parte del servizio competente della Provincia Autonoma di Trento.

Il guardapesca opera in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e deve notificare ogni constatazione meritevole di venire portata a conoscenza dello stesso.

Il guardapesca dipendente tiene un diario, controllabile dal Presidente dell'Associazione, sulle ispezioni effettuate, indicando località e giorni dei controlli, senza riferimenti a persone.

Il guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere è sottoposto dal Consiglio Direttivo a procedimento disciplinare e, previo contraddittorio e accertamento della colpevolezza, immediatamente rimosso dall'incarico e, se socio, espulso dall'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo fissare i compensi e stabilire i criteri di rimborso delle spese sostenute dai guardapesca, anche volontari, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili e dalle normative di legge.

Articolo 37
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria valida in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei soci. Qualora il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea può essere convocata in terza convocazione, valida indipendentemente dal numero dei soci presenti. Qualora l'Assemblea si tenga in terza convocazione, questa deve essere fissata ad almeno 7 (sette) giorni dalla seconda. Le modifiche statutarie sono sempre deliberate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Articolo 38
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, in forma unitaria ed indivisa, ad altri enti del terzo settore. Tale patrimonio dovrà essere utilizzato per iniziative legate alla pesca e finalizzate a beneficio di tutta la Valle di Tesino, di tipo non lucrativo e coerente con gli scopi sociali, in conformità con la normativa vigente in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 39
Norme di rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 40
Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore immediatamente, al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

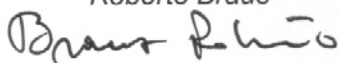
Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni precedenti. In ogni caso, l'intero organo decade al termine del mandato, anche se si sono verificate sostituzioni parziali dei membri dopo l'elezione. Per il loro funzionamento, si applicano fin da subito le disposizioni previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Revisori dei conti attualmente in carica decade al momento dell'approvazione del presente Statuto, in quanto non più previsto nella revisione statutaria.

I soci che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3, verranno categorizzati d'ufficio come soci aggregati.

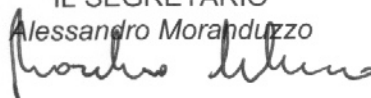
Le procedure interne, la modulistica ed i regolamenti vanno adeguati alle nuove disposizioni entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, qualora necessario.

Casteltesino, li 17 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE
Roberto Braus



IL SEGRETARIO
Alessandro Moranduzzo



Registrato a Borgo Valsugana il 20/04/2026 N° 127 Serie 3
Pagamento con: Reg. 200,00
mod. F23 o F32 del 16/04/2026 Ipot. _____
cod. ente. 08102/34580 Cat. _____
Bollo _____
Dir. _____
Totale Riscosso € 200,00

20 APR. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA



L'ASSISTENTE
Giovanni Basso

